

REPUBBLICA DI SAN MARINO

RATIFICA DECRETO 30 LUGLIO 1999 N.88 "ASSUNZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE"

Il Consiglio Grande e Generale ha ratificato, in data 17 settembre 1999, il Decreto Reggenziale 30 luglio 1999 n.88 apportando emendamenti, per cui il testo definitivo del Decreto è il seguente:

ASSUNZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto gli art.10 e 11 della Legge 18 febbraio 1998 n.31;
Vista la delibera del Congresso di Stato in data 30 luglio 1999 n. 1;
Valendo Ci delle Nostre Facoltà,
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

Art. 1

Disposizioni generali

1. Il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente la funzione di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nei casi previsti dalla legge 18 febbraio 1998 n. 31 art. 11, deve frequentare uno specifico corso di formazione organizzato dalle istituzioni pubbliche di formazione o dalle Associazioni dei datori di lavoro ovvero organizzazioni o tecnici specializzati.
2. Il corso deve essere erogato secondo un Piano di Formazione approvato dal Centro di Formazione Professionale ovvero dall'Università di Stato ovvero dal Servizio di Igiene Ambientale.
3. Il contenuto minimo dei corsi è il seguente:
 - a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;
 - b) gli organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende;
 - c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;
 - d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
 - e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
 - f) la valutazione dei rischi;
 - g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;
 - h) i dispositivi di protezione individuale;
 - i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;
 - j) la prevenzione sanitaria;
 - k) l'informazione e la formazione dei lavoratori.La durata minima del corso è di sedici ore.
4. Per quanto riguarda la lettera g) del comma precedente, a seconda della tipologia di attività, dovranno essere approfonditi almeno i seguenti argomenti:
 - a) utilizzo di videoterminali;

- b) movimentazione manuale dei carichi;
 - c) utilizzo e gestione di sostanze chimiche;
 - d) esposizione dei lavoratori al rumore;
 - e) rischio biologico;
 - f) rischio cancerogeno;
 - g) rischi specifici evidenziati in fase di valutazione dei rischi dell'azienda.
5. La certificazione di superamento dell'esame del corso suddetto rilasciata dal Centro di Formazione Professionale ovvero dall'Università di Stato va allegata alla comunicazione di cui al comma quarto dell'articolo 10 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31. Copia deve essere conservata in azienda a cura del datore di lavoro.
6. Nel caso previsto al comma 1 del presente articolo il Datore di lavoro ha sei mesi di tempo dalla data di pubblicazione del presente decreto per frequentare il corso abilitante a svolgere il ruolo di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ed ulteriori sei mesi, dalla data di ottenimento del certificato di cui al precedente comma, per effettuare la valutazione di rischi, di cui all'art.6 comma 2 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31.

Art. 2 *Esenzione*

1. Il datore di lavoro, professionalmente già preparato per svolgere direttamente la funzione di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, può richiedere l'esenzione dalla partecipazione al corso di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto, sottoponendosi direttamente ad esame presso il Centro di Formazione Professionale ovvero l'Università di Stato, per le materie comprese nel Piano di Formazione di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto. Tali organismi rilasciano la certificazione di superamento dell'esame, che dovrà essere allegata alla comunicazione di cui al comma quarto dell'articolo 10 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31. Copia deve essere conservata in azienda a cura del datore di lavoro.
2. Nel caso previsto al comma precedente, il Datore di lavoro ha tre mesi di tempo dalla data di pubblicazione del presente decreto per sottoporsi all'esame ed ulteriori sei mesi, dalla data di ottenimento del certificato di superamento dell'esame medesimo, per effettuare la valutazione di rischi, di cui all'art.6 comma 2 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31.
3. Per le attività esclusivamente commerciali con meno di 5 dipendenti, che non comportino rischi di esposizione ad agenti chimici, biologici, cancerogeni, ovvero che non comportino problematiche significative di rischio di incendio e di evacuazione del luogo di lavoro, il Datore di lavoro può assolvere al disposto di cui all'articolo 1, comma 1, inviando al Servizio di Igiene Ambientale l'autocertificazione attestante la propria conoscenza delle materie di cui all'articolo 1, comma 3, e dichiarando di essere quindi in grado di svolgere direttamente il ruolo di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
4. Nel caso previsto al comma precedente, per le aziende già operanti ovvero per quelle che verranno costituite successivamente, il datore di lavoro ha tre mesi di tempo per inviare la autocertificazione, e ulteriori dodici mesi per effettuare la valutazione di rischi, di cui all'art.6 comma 2 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31, dalla data di pubblicazione del presente decreto ovvero dalla data di costituzione della nuova attività.

Art. 3

1. I datori di lavoro delle piccole imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 1) della legge 18 febbraio 1998 n. 31, che non intendano assumere in prima persona la responsabilità del Servizio

di Prevenzione e Protezione, hanno quattro mesi di tempo per effettuare la valutazione dei rischi di cui all'articolo 6 comma 2 della Legge 18 Febbraio 1998 n. 31.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 settembre 1999/1699 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Antonello Bacciocchi - Rosa Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Antonio Lazzaro Volpinari